



Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 33/2013, sono di seguito indicati gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dall'ordinamento in favore degli interessati nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ente, nei limiti di applicabilità alla natura dell'attività svolta.

Tutela amministrativa

Nel corso del procedimento, nonché avverso gli atti conclusivi eventualmente adottati, l'interessato può avvalersi degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, tra cui, a titolo esemplificativo:

- presentazione di istanze, osservazioni o richieste di chiarimento;
- richiesta di riesame o di esercizio dell'autotutela;
- esercizio del diritto di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile;
- interlocuzione con il responsabile del procedimento in merito allo stato dell'istruttoria;
- presentazione di reclami o segnalazioni secondo le procedure interne dell'Ente.

Tutela giurisdizionale

Resta ferma la possibilità di adire le competenti autorità giurisdizionali nei casi previsti dalla legge e nei limiti di applicabilità alla natura del procedimento e dell'attività svolta.

Ove ne ricorrano i presupposti, potranno trovare applicazione gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento amministrativo, tra cui:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Ritardo nella conclusione del procedimento

In caso di mancata conclusione del procedimento entro i termini indicati, l'interessato può richiedere informazioni sullo stato della pratica, sollecitare la conclusione del procedimento o attivare le ulteriori tutele eventualmente previste dalla normativa applicabile.